Circolare informativa per la clientela
n. 36/2013 del 12 dicembre 2013

BILANCIO
SCRITTURE di ASSESTAMENTO e RETTIFICA

In questa Circolare

1. **Scritture di rettifica di fine esercizio**
2. **Rimanenze di magazzino**
3. **Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali**
4. **Svalutazione e ripristino di valore delle immobilizzazioni**
5. **Ratei e risconti**
6. **Fondi rischi e oneri**
7. **Fatture da emettere e da ricevere**

1. SCRITTURE di RETTIFICA di FINE ESERCIZIO

Al termine del periodo amministrativo ogni società di capitali è tenuta a predisporre e depositare, presso il Registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di commercio, il bilancio di esercizio che, partendo dalla situazione dei conti di fine esercizio e dopo una serie di operazioni contabili, consente di rappresentare una situazione finale complessa e completa di tutti gli accadimenti occorsi e stimati afferenti all'esercizio concluso. Del resto, la **situazione contabile iniziale** può essere definita quale un **elenco ordinato dei saldi dei conti a una certa data** e rappresenta la base per la costruzione del bilancio d'esercizio della società. In sede di formazione del bilancio, gli amministratori dovranno, pertanto, integrare il dato iniziale con **valori di stima e congettura** al fine di consentire una **corretta correlazione reddituale** tra componenti positivi e negativi di reddito e, conseguentemente, definire **valori patrimoniali idonei** a costituire la base per la **determinazione dei redditi** e delle **condizioni patrimoniali future**.

Da qui appunto il termine di «*scritture di assestamento e rettifica*» per definire tutte quelle operazioni che consentono di definire il reddito d'esercizio nel pieno **rispetto dei principi di competenza economica e di prudenza**, in base ai quali:

- per il **principio di competenza economica**:
  - i **componenti positivi e negativi** di reddito sono **imputati** solo ed **esclusivamente** al **periodo amministrativo cui afferiscono**;
  - i **componenti positivi e negativi** di reddito sono **tra loro significativamente correlati**, cioè i costi accolti in bilancio devono essere stati sostenuti solo ed esclusivamente per ottenere i correlati ricavi imputati all'esercizio.

  L'adeguamento a tale principio impone al redattore di bilancio la corretta valutazione se un fatto aziendale trovi una corretta esposizione tra i conti dell'esercizio in chiusura ovvero se debba essere oggetto di una rettifica atta a differire o anticipare l'esposizione di alcuni accadimenti;
- per il **principio della prudenza**, si deve considerare una limitazione alle incertezze ed ai rischi tipici del divenire aziendale al fine di tutelare gli interessi dei terzi, e ciò **non** consentendo la **rilevazione di componenti positivi di reddito meramente probabili** e richiedendo, invece, la **rilevazione dei componenti negativi di reddito certi o probabili**.

Alla formazione del risultato economico dell'esercizio partecipano, dunque, tre categorie di accadimenti:

- le **quantità economiche** quali valori «*certi ed incontrovertibili*» derivanti direttamente da atti di scambio posti in essere con terze economie;
- i **valori stimati** di **quantità economiche** il cui formarsi è rinviato ad un tempo futuro e per tale ragione suscettibili di una successiva verifica;
- i **valori congetturati** di **quantità economiche**, risultato di un processo di scissione di valori, fondate su ipotesi finzioni il più possibile aderenti al reale, ma per le quali non è possibile una verifica successiva.

Per quanto riguarda, invece, le scritture di rettifica, alcune delle quali saranno oggetto di esame, giova ricordare che le stesse possono essere suddivise in due categorie:

- le **rettifiche di storno**, che comportano la sottrazione di valori reddituali rilevati nell'esercizio in corso, ma non di competenza economica del medesimo;
- le **rettifiche di integrazione**, che implicano la rilevazione di valori reddituali non imputati in contabilità generale nel corso dell'esercizio, ma giudicati di competenza economica del medesimo.

2. RIMANENZE di MAGAZZINO

Il Principio contabile Oic 13 (Rimanenze di magazzino) riconduce alle rimanenze di magazzino «*i beni destinati alla vendita e che concorrono alla loro produzione nella normale attività dell'impresa*». In altri termini, le **rimanenze di magazzino** sono **l'espressione di operazioni e processi produttivi in corso di svolgimento al termine del periodo amministrativo**, risultando di norma costituite da *«costi imputabili a beni ancora in giacenza che si rinviano al futuro esercizio in quanto si possono recuperare tramite i ricavi di futuri periodi*».

Il risultato di periodo dell'attività viene determinato, a fine esercizio, rispettando il **principio di competenza economica** e rilevando se vi siano **beni acquistati e non ancora venduti, al fine di rinviarli al futuro esercizio.** Tale operazione contabile permette la correlazione tra ricavi di vendita e costi di acquisto dei soli beni venduti.

Si possono individuare due fasi nel processo di definizione delle rimanenze finali:

- la **rilevazione** delle quantità in giacenza;
- la **valorizzazione** delle quantità in giacenza.

La **rilevazione** delle quantità in giacenza al termine del periodo amministrativo è la prima operazione da compiere per poter inventariare i beni ancora in magazzino. Tale rilevazione può essere effettuata tramite una vera e propria **conta fisica** dei beni in magazzino, ovvero mediante il ricorso ad un **sistema di rilevazioni contabili di magazzino** (rilevazioni permanenti di magazzino) implementato costantemente durante tutto il periodo contabile. Il sistema di rilevazione contabile dei dati di magazzino è certamente uno strumento utile ed efficiente soprattutto per poter disporre, in tempo reale, di un dato verosimile e certamente prossimo alla verità; tuttavia, anche se l'azienda si affida alle rilevazioni contabili di magazzino, dovrà necessariamente testarne l'affidabilità procedendo, almeno una volta all'anno, al riscontro tramite l'inventariazione fisica della merce.

La **valorizzazione** delle quantità in magazzino consiste, invece, nell'attribuire un valore alle rilevazioni precedentemente descritte, codificando in dato monetario, utile ai fini della compilazione del bilancio, il semplice dato numerico conseguente alla conta fisica. L'art. 2426, co. 1, n. 9, c.c. e il Principio contabile Oic 13 dispongono che le rimanenze di magazzino debbano essere **valutate al minore tra costo storico e valore di realizzo**. In particolare il Principio contabile specifica che detto criterio di valutazione è il frutto della **combinazione del principio della valutazione al costo e del principio della prudenza**. Infatti, se da un lato il costo, come previsto dal Codice civile e dai Principi contabili nazionali, costituisce il criterio base di valutazione delle poste di bilancio delle imprese in funzionamento, dall'altro gli stessi Principi contabili sanciscono che, per un generale principio di prudenza, gli utili non realizzati non devono essere oggetto di contabilizzazione, mentre le perdite ed i rischi anche se non definitivamente certi devono essere inclusi nel sistema contabile. I **principali metodi alternativi** di valorizzazione delle rimanenze sono:

- il **L.I.F.O.** (*last in first out*) in base al quale le rimanenze di magazzino sono valorizzate in base ai prezzi dei primi beni acquistati, postulato che, in base a detto metodo, le prime merci che si considerano in uscita dal magazzino sono le ultime acquistate;
- il **L.I.F.O. a scatti annuale** che si basa su assunti analoghi al precedente metodo ma con una stratificazione annuale delle rimanenze e un conseguente differente criterio di calcolo dei prezzi da applicare ad aumenti o diminuzioni di rimanenze;
- il **F.I.F.O.** (*first in first out*) che valuta le rimanenze di magazzino in base ai prezzi degli ultimi acquisti, posto che, ragionando in modo speculare rispetto al L.I.F.O., considera scaricati per primi gli acquisti più remoti nel tempo.

Una volta definito il valore delle rimanenze di magazzino presenti al termine dell'esercizio, si dovrà procedere contabilmente a rilevare lo stesso nella sezione avere del Conto economico, quale rettifica indiretta dei costi sostenuti nel corso dell'esercizio (rimanenze finali), e nel contempo rilevare in dare dello Stato patrimoniale la consistenza del magazzino.

Esempio di scrittura di imputazione delle rimanenze finali di prodotti finiti

	31.12.n			
CI-4) (SP) Rimanenze di prodotti finiti e merci	a	A2) (CE) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		

3. AMMORTAMENTO delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI e IMMATERIALI

I costi sostenuti per i **beni, la cui utilità si esplica su più esercizi** e che, quindi, concorrono alla formazione dei ricavi per più periodi, devono essere **capitalizzati**, ovvero iscritti nell'**attivo** dello **Stato patrimoniale**. Si evidenzia che l'utilità pluriennale del bene non è intrinseca al cespite, ma deriva dalla destinazione attribuita allo stesso all'interno del ciclo operativo aziendale ed è funzione dei fattori e delle condizioni – interne ed esterne all'azienda – che possono mutare nel tempo.

I fattori produttivi di natura «**pluriennale**» possono distinguersi in:

- **immobilizzazioni materiali**: sono beni materiali di uso durevole che partecipano alla produzione di reddito su più esercizi, ma non sono destinati né alla vendita né alla trasformazione per l'ottenimento di prodotti/servizi destinati alla vendita. In base allo schema di bilancio Ce di cui all'art. 2424 c.c. si annoverano i seguenti raggruppamenti:
  - BII-1) terreni e fabbricati;
  - BII-2) impianti e macchinari;
  - BII-3) attrezzature industriali e commerciali;

  - BII-4) altri beni;
  - BII-5) immobilizzazioni in corso e acconti;
- **immobilizzazioni immateriali**: sono condizioni produttive a utilità pluriennale prive di tangibilità, ma ugualmente strumentali all'esercizio dell'attività caratteristica dell'impresa. In base allo schema di bilancio citato sono immobilizzazioni immateriali:
  - BI-1) costi di impianto ed ampliamento;
  - BI-2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità;
  - BI-3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
  - BI-4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
  - BI-5) avviamento;
  - BI-6) immobilizzazioni in corso e acconti;
  - BI-7) altre.

Le immobilizzazioni in quanto tali sono formate da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio, ma manifestano i propri benefici economici su più esercizi. Le immobilizzazioni sono, quindi, parte degli *assets* dell'impresa acquisiti all'esterno o prodotti internamente, il cui **costo deve essere ripartito in funzione del periodo in cui l'impresa ne trae beneficio** (vita utile) tramite un **processo di ammortamento**.

Il Principio contabile Oic 16 afferma che l'ammortamento *«è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile».* In particolare, il processo di ammortamento, che **inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso**, deve essere sistematico e riflettere la residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione. A tal fine gli amministratori devono predisporre **un piano di ammortamento** in funzione dei seguenti elementi:

- **valore** da ammortizzare;
- **residua** possibilità di **utilizzazione**;
- **criteri di ripartizione** del valore da ammortizzare.

Il **valore da ammortizzare** è dato dalla **differenza** tra il **costo dell'immobilizzazione** ed il suo **presumibile valore residuo** al termine del periodo di vita utile. Il Principio contabile in esame, tuttavia, segnala che il valore residuo è *«spesso così esiguo rispetto al valore da ammortizzare che di esso non si tiene conto»*.

Tale valore deve essere poi ripartito in funzione della residua possibilità di utilizzazione del cespite, stimando la **vita utile dell'immobilizzazione in funzione** non della sua durata fisica, ma della sua «**durata economica**» ovvero in relazione al **periodo in cui si prevede che il cespite sarà di utilità all'impresa**.

Stabilito il valore da ammortizzare e la vita utile del cespite, l'organo amministrativo deve definire il **criterio di ammortamento** al fine di assicurare **un'imputazione del valore** del cespite durante la sua vita utile **razionale** e **sistematica**. Il Principio contabile individua due criteri di ammortamento: **a quote costanti** e **a quote decrescenti**. Il criterio di ammortamento a quote costanti ipotizza che l'utilità del cespite sia la medesima in ogni anno di vita utile dello stesso; diversamente, il criterio a quote decrescenti ipotizza che l'immobilizzazione abbia una maggiore utilità per l'impresa nei primi anni della sua vita.

Pur sottolineando la validità di entrambi i metodi, il Principio contabile afferma che il **criterio di ripartizione a quote costanti è quello preferibile**, in quanto è il più diffuso, di semplice applicazione e garantisce un agevole confronto tra i bilanci.

Esempio di scrittura di imputazione dell'ammortamento ordinario di immobilizzazioni materiali mediante la creazione di un apposito fondo

	31.12.n			
B10-b) (CE) Quota amm.to ordinario	a	BII-b) (SP) Fondo amm.to ordinario		

Esempio di scrittura di imputazione dell' ammortamento ordinario di immobilizzazioni immateriali con metodo diretto

	31.12.n			
B10-a) (CE) Quota amm.to ordinario (es. brevetti)	a	BI-3) (SP) Brevetti		

Con riferimento, invece, all'eliminazione di un bene ammortizzabile, operazione frequente nelle aziende per obsolescenza repentina dei beni strumentali o loro improvvisa inutilizzabilità, si ipotizzi un impianto acquistato per euro 500.000 ed ammortizzato per euro 400.000 che venga eliminato dal processo produttivo in data 15.10, nel quinto anno di vita utile. La scrittura di eliminazione è quindi la seguente:

Esempio di scrittura di eliminazione di un cespite

15.10.n

Diversi	a	BII-2) (SP) Impianti e macchinari		500.000
BII-2) (SP) F.do ammortamento impianti e macchinari			400.000	
B10-c) (CE) Minusvalenze patrimoniali			100.000	

4. SVALUTAZIONE e RIPRISTINO di VALORE delle IMMOBILIZZAZIONI

Se **un'immobilizzazione** alla data di chiusura dell'esercizio **risulta durevolmente** di **valore inferiore** a quello determinato secondo il **principio generale del costo storico**, al netto del correlato fondo ammortamento, la stessa **deve essere iscritta** a tale **minor valore**. Occorre, quindi, imputare a Conto economico il componente negativo correlato all'ammontare della svalutazione e ridurre, nel contempo, nello Stato patrimoniale il valore dell'immobilizzazione.

Tuttavia, **tale minor valore** non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono **venuti meno** i **motivi** della **rettifica** effettuata. In tal caso, v'è dunque l'**obbligo** di **ripristino** – totale o parziale – **del valore** che si era svalutato. Si procederà, quindi, contabilmente ad incrementare il valore dell'immobilizzazione ed appostare in Conto economico un componente positivo di reddito pari al valore della rivalutazione effettuata.

5. RATEI e RISCONTI

I **ratei** attivi e passivi rappresentano, rispettivamente, quote di **componenti positivi** o **negativi** di reddito la cui integrale **manifestazione numeraria avverrà in un successivo esercizio**, ma la cui **competenza economica attiene all'esercizio in chiusura**. Si comprende bene perché in sede di chiusura del bilancio d'esercizio, tra le scritture di rettifica che il redattore del bilancio è chiamato ad appostare al fine di rispettare il principio di competenza economica, vi siano certamente quelle relative alla valutazione e contabilizzazione dei ratei e risconti attivi e passivi. Parimente, i **risconti** attivi e passivi esprimono, rispettivamente, quote di **costi** o di **ricavi** la cui **manifestazione numeraria è intercorsa interamente nel corso dell'esercizio in chiusura**, ma la cui **competenza economica riguarda uno o più esercizi successivi**. In altri termini, come affermato dal Principio contabile Oic 19, «*i ratei e risconti misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed oneri, i quali devono necessariamente essere comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo*».

Alcuni esempi possono chiarire meglio i concetti sopra espressi.

Si inizi considerando le componenti di costo e, conseguentemente, la rilevazione di ratei passivi o risconti attivi. Ebbene i ratei passivi, quali spese di competenza dell'esercizio in chiusura ma che si manifesteranno nell'esercizio successivo, potrebbero doversi rilevare ad esempio in caso di canoni di leasing o affitti passivi con fatturazione o pagamento posticipato, laddove il periodo ecceda l'esercizio. Si pensi alla locazione di un immobile con decorrenza 1° dicembre e pagamento dei canoni bimestrali posticipato per euro 2.000; l'impresa dovrà, quindi, rilevare per competenza il costo del mese di dicembre per euro 1.000 imputandolo a rateo passivo con la seguente scrittura:

Esempio di scrittura di imputazione di un rateo passivo per rilevazione del costo di locazione per competenza

31.12.n

B8) (CE) Affitti passivi	a	E) (SP) Ratei passivi		

Si pensi al caso opposto e speculare della stessa impresa che concorda il pagamento di un canone di locazione anticipato e, quindi, corrisponde subito al 1° dicembre euro 2.000 a valere per dicembre dell'anno n e gennaio dell'anno n+1.

La scrittura di imputazione del risconto attivo serve appunto per ridurre la quota registrata tra i costi di Conto economico e non di competenza:

Esempio di scrittura di rilevazione di un risconto attivo per rinvio al successivo esercizio del costo di locazione non di competenza

31.12.n

D) (SP) Risconti attivi	a	B8) (CE) Affitti passivi		

6. FONDI RISCHI e ONERI

Il rispetto dei principi di prudenza e di competenza economica (art. 2423-bis c.c.) comporta la necessità di stanziare in bilancio **fondi per rischi ed oneri** al fine di imputare al reddito d'esercizio **l'effetto di passività**:

- che hanno **occorrenza certa** o quantomeno **probabile** nei futuri esercizi,
- il cui **ammontare** e/o la cui **data di manifestazione** finanziaria sono ancora **indeterminati** alla chiusura dell'esercizio,
- che siano **correlate** per competenza economica **ai componenti positivi di reddito** attribuiti all'esercizio in chiusura.

In generale i fondi per rischi ed oneri si distinguono in:

- **fondi rischi**, collegati a passività probabili;
- **fondi oneri**, collegati a passività certe, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati;
- **fondi per imposte anche differite**;
- **fondi di quiescenza e simili**.

Mediante l'accantonamento ai fondi, quindi, si rileva nel periodo amministrativo di competenza l'effetto economico di una passività attesa, per quanto non del tutto determinata, che, al momento della futura occorrenza materiale, sarà contrapposta all'utilizzo del fondo dedicato.

Non è infrequente il caso in cui la **stima relativa alla passività attesa si riveli inesatta in eccesso o in difetto**; in tal caso, l'utilizzo del fondo genererà in Conto economico anche **sopravvenienze attive** (in caso di sovrastima della passività attesa) o **passive** (in caso di sottostima della passività attesa).

In ossequio al principio della prudenza, **non** devono essere effettuate in bilancio rilevazioni con riferimento alle **attività potenziali**.

7. FATTURE da EMETTERE e da RICEVERE

I **ricavi** si considerano di competenza dell'esercizio nel quale si verificano **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- si è **concluso il processo produttivo**;
- il **bene** è stato **consegnato**.

Pertanto, tutti i beni consegnati ed i servizi ultimati entro la data di chiusura del periodo amministrativo devono essere considerati di competenza economica dell'esercizio medesimo, **indipendentemente** dal momento di emissione della relativa fattura.

Nel caso, quindi, di **beni consegnati o prestazioni rese negli ultimi giorni del periodo amministrativo**, **ma fatturati solo nell'esercizio successivo**, i relativi **ricavi** devono essere **rilevati** attraverso le **scritture di fine esercizio**, iscrivendo nell'attivo dello Stato patrimoniale un valore numerario presunto «**Fatture da emettere**» e nella sezione avere del Conto economico un valore non numerario reddituale esprimente il componente positivo di reddito oggetto della vendita.

Esempio di imputazione a bilancio di crediti per fatture da emettere

31.12.n

CII-1 (SP) Crediti vs clienti per fatture da emettere	a	A1) (CE) Ricavi		

Parimenti, se la società ha **ricevuto beni o servizi nel corso dell'esercizio**, **per i quali non ha ancora ricevuto la relativa fattura**, in sede di scritture di fine esercizio, dovrà rilevare nella sezione dare del Conto economico il valore non numerario reddituale esprimente il componente negativo di reddito oggetto dell'acquisto e contestualmente nel passivo dello Stato patrimoniale il valore numerario presunto «**Fatture da ricevere**».

Esempio di imputazione a bilancio di debiti per fatture da ricevere

	31.12.n			
B6 (CE) Costi per acquisto di materie prime	a	D7) (SP) Debiti vs. fornitori per fatture da ricevere		